

LA FORMA DI GOVERNO E L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO

Per forma di governo si intende il rapporto che vi è tra gli organi costituzionali (in particolare il Parlamento e il Governo) che sono titolari delle attività di **indirizzo politico**.

L'indirizzo politico si divide in due categorie:

- **INDIRIZZO POLITICO COSTITUZIONALE** di cui ne sono responsabili tutti gli organi costituzionali per l'attuazione dei fini posti direttamente dalla Costituzione.

- **INDIRIZZO POLITICO DI MAGGIORANZA** di cui ne sono responsabili il Parlamento e il Governo per l'attuazione dello sviluppo dell'ordinamento, della politica interna e quella estera.

Noi sappiamo che la forma di governo italiano è di tipo **parlamentare**. Questo a differenza del governo degli Stati Uniti che invece è di tipo **presidenziale**, ciò significa che il Capo dello Stato è anche Capo del Governo ed è eletto dal corpo elettorale. Inoltre in questo tipo di governo sappiamo che c'è anche la presenza del Congresso, ma in realtà tra il presidente e il Congresso non esiste nessun rapporto poiché i loro poteri sono separati. Nella forma di governo **parlamentare** invece abbiamo una caratteristica fondamentale, cioè **il Governo è un'emanazione permanente del Parlamento** e sono legati tra di loro da un **rapporto di fiducia**. Inoltre, il Parlamento può costringere il Governo alle dimissioni votandogli contro la **sfiducia**.

Per quanto riguarda la **formazione** del Governo abbiamo tre articoli della Costituzione che si occupano di questo argomento.

- **ART. 92** : Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri che a sua volta può **proporre** i ministri.

- **ART 93** : Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

- **ART. 94** : Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la **fiducia** mostrando il proprio progetto politico.

- **ART 94** : Ciascuna Camera **accorda** o **revoca** la fiducia servendosi di una **mozione motivata** e votata per **appello nominale**. -> **(vietato voto segreto)**

La nostra Costituzione prevede però anche la **mozione di sfiducia**, che è l'atto di cui si avvale il Parlamento per mettere fine al rapporto con il Governo che in quel caso sarà tenuto a dare le dimissioni, e fino ad oggi non si è mai presentata una situazione del genere perché gran parte delle crisi di Governo sono state dovute a dei movimenti "interni".

Abbiamo però anche un'altra istituzione, ovvero la **questione di fiducia**. Essa può essere posta dal Governo su sua iniziativa per richiedere l'**approvazione parlamentare**, presentando un disegno di legge. Se il Parlamento non dovesse approvare una proposta che il Governo ritiene di fondamentale importanza per l'attuazione dell'indirizzo politico, allora quest'ultimo rassegnerà le sue dimissioni.

La questione di fiducia non è direttamente prevista dalla Costituzione, ma dai *Regolamenti parlamentari*.

Quando il Governo pone la questione di fiducia la discussione viene aggiornata e la votazione avviene sempre per appello nominale.

IL GOVERNO

Il Governo è un organo costituzionale complesso (caratterizzato da più organi) formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri che insieme danno vita **all'organo collegiale Consiglio dei ministri**.

Sono diverse le funzioni che esercita il Governo, innanzitutto abbiamo :

- **UNA RILEVANTE ATTIVITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO**
- **LE POTESTA' PUBBLICHE TIPICHE DELLA FUNZIONE ESECUTIVA (ES. POLITICA DI BILANCIO, POLITICA ESTERA, QUELLA INTERNA, LA GIUSTIZIA, LA DIFESA...)**
- **ESERCITA IMPORTANTI POTERI NORMATIVI (ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE; REGOLAMENTI GOVERNATIVI)**

Per quanto riguarda la struttura del Governo essa si divide in:

- **ORGANI GOVERNATIVI NECESSARI** essi sono previsti dalla Costituzione e sono :

- » il Presidente del Consiglio dei Ministri
- » I ministri
- » Consiglio dei Ministri

- **ORGANI GOVERNATIVI NON NECESSARI** essi potrebbero anche mancare ma questo non influenzerebbe il funzionamento del Governo e sono:

- » sottosegretari dello Stato
- » ministri senza portafogli (senza portafogli perché privi di ministero e non hanno un proprio bilancio)
- » vicepresidente del Consiglio

I principi di funzionamento del Governo sono tre :

- **PRINCIPIO DELLA RESPOSANBILITA' INDIVIDUALE** : ciascun Ministro è individualmente responsabile degli atti del proprio Ministero.
- **PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' POLITICA COLLEGIALE** : è il Consiglio dei Ministri a determinare la politica generale del Governo, e in questo caso la responsabilità è collettiva.
- **PRINCIPIO MONOCRATICO** : Il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina l'attività dei ministri e dirige la politica generale del governo e ne è responsabile.

Noi sappiamo che nei sistemi democratici esiste un **principio tra il potere e la responsabilità** perché chi esercita il potere ne deve anche essere responsabile. Dire che un soggetto è responsabile di quella cosa significa dire che ha il potere di fare quella cosa.

IL PARLAMENTO

La struttura del Parlamento può essere di tipo **bicamerale o monocamerale**, la Costituzione italiana ha optato per un **bicameralismo perfetto e paritario** con la presenza di due Camere :

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Queste due camere hanno le medesime funzioni e uguale **legislatura**, ovvero il periodo in cui sono in carica (5 anni). Le uniche differenze stanno nella consistenza numerica differente e nel fatto che solo nel Senato è previsto che il Presidente della Repubblica nomini **5 senatori a vita**, ed egli stesso una volta terminato il suo incarico può decidere se unirsi e diventare anche lui un senatore a vita. I senatori a vita hanno esattamente gli stessi poteri di qualsiasi altro senatore e il loro voto è uguale a quello di chiunque altro.

Un'altra differenza prevista dalla Costituzione non molto rilevante è che il Senato è eletto a base regionale e inoltre sappiamo che non è una camera di rappresentanza delle regioni (come avviene in uno Stato federale).

La Costituzione ha previsto anche il **Parlamento in seduta comune**, ovvero un organo collegiale imperfetto (perché non opera all'ordine del giorno ma solo quando è richiesto) composto dai parlamentari che si occupa di svolgere determinate funzioni **elettorali e accusatorie** che sono :

- L'elezione del presidente della Repubblica.
- L'elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale.
- L'elezione di un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. (CSM)
- Votazione di un elenco dei cittadini che affiancheranno i giudici della Corte Costituzionale nel caso in cui ci sia in atto un processo nei confronti del Presidente della Repubblica (per alto tradimento o attentato alla Costituzione).
- La messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica.

REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Noi sappiamo che le fonti principali del diritto sono la Costituzione e i Regolamenti parlamentari. Ovviamente resta di gran lunga più importante la Costituzione.

I Regolamenti parlamentari si occupano del funzionamento interno delle due Camere e del procedimento legislativo.

Parliamo dell'organizzazione interna delle Camere. Innanzitutto quando le due Camere si formano la prima cosa da fare è eleggere i Presidenti (il Presidente della Camera e il Presidente del Senato) che hanno importanti funzioni:

- **RAPPRESENTANO LE RISPETTIVE CAMERE**
- **REGOLANO LE ATTIVITA' DEGLI ORGANI FACENDO OSSERVARE IL REGOLAMENTO**
- **DIRIGONO LA DISCUSSIONE E MANTENGONO L'ORDINE**
- **GIUDICANO SULLA RICEVIBILITA' DEI TESTI**
- **SOVRAINTENDO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA**
- **ASSICURANO IL BUON ANDAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE**

Le principali differenze tra i due Presidenti sono :

- **IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PRESIEDE IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE**
- **IL PRESIDENTE DEL SENATO SUPPLISCE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NELLE IPOTESI DELL'ART. 86 CHE DICE "LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IN OGNI CASO CHE ESSO NON POSSA ADEMPIERLE, SONO ESERCITATE DAL PRESIDENTE DEL SENATO"**

Prima di sciogliere le Camere il Presidente della Repubblica ha l'obbligo costituzionale di ascoltare entrambi i Presidenti delle Camere, anche se poi può agire a prescindere da quali siano i pareri dei Presidenti.

In ogni camera abbiamo un **ufficio di presidenza** presieduto dal Presidente della Camera e costituito dai vicepresidenti, i deputati (o senatori), dai questori e dai segretari. Il suo principale compito è di **coadiuvare** (aiutare) il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e in quest'ufficio devono essere rappresentati tutti i **gruppi parlamentari**.

I gruppi parlamentari sono un organo interno e sono formati dall'unione dei membri di una Camera che appartengono allo stesso partito o movimento politico e hanno un'organizzazione stabile con disciplina di gruppo.

Altri organi importanti all'interno delle Camere sono le **Commissioni** e le **Giunte**.

- Le **Commissioni parlamentari** sono organi collegiali e possono essere permanenti o temporanee, bicamerali o monocamerali.
- Le **Commissioni permanenti** sono organi stabili e necessari per le Camere. Hanno un'importante funzione nella formazione della legge e sono specializzate per materia.
- Le **Commissioni temporanee** (come le commissioni d'inchiesta) che si occupano di compiti specifici e restano in carica solo per il tempo necessario.
- Le **Commissioni bicamerali** sono costituite da senatori e deputati in parti eguali.
- Le **Giunte** sono organi collegiali previsti dai Regolamenti parlamentari e hanno funzioni specifiche e diverse da quelle legislative.

Noi sappiamo che la **legislatura** è il periodo in cui le due Camere restano in carica (5 anni), e quando parliamo di legislatura parliamo anche di due istituti:

- **LA PROROGATIO** è un istituto secondo il quale un organo non cessa il suo funzionamento fino a quando non si abbia provveduto al suo rinnovo. I poteri delle Camere perciò sono prorogati finché non vengono riunite le nuove Camere.
- **LA PROROGA** è anch'essa una prorogazione dei poteri delle Camere dopo la scadenza, avviene per legge ed è prevista solo in un'ipotesi ovvero in caso di guerra.

Per la **validità della seduta** della Camera è richiesta la maggioranza dei componenti, ciò significa che il **quorum strutturale** (numero legale) deve raggiungere almeno il 50%+1 dei deputati o dei senatori. Per quanto riguarda la **validità delle deliberazioni** si richiede la maggioranza relativa o semplice dei presenti, nonché il **quorum funzionale**. Tuttavia in alcuni casi la Costituzione richiede dei quorum più **elevati**, cioè :

- **LA MAGGIORANZA ASSOLUTA** che si calcola facendo la metà + 1 dei componenti del collegio.
- **LE MAGGIORANZE QUALIFICATE** che sono 2/3 o 3/5 dei componenti del collegio e si richiede quando per esempio viene votato il Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda il voto, la regola generale è che è **palese** e il voto segreto è un'eccezione.

LE PREROGATIVE PARLAMENTARI

L'obiettivo delle prerogative parlamentari è di salvaguardare il **libero ed ordinato esercizio** delle funzioni parlamentari mettendole al riparo dai condizionamenti degli altri poteri dello Stato. Non si tratta di privilegi ma di garanzie a favore dell'indipendenza del Parlamento.

Queste prerogative prevedono due istituti che sono riportati **nell'art. 68** della Cost. :

- L'INSINDACABILITA' (1 comma) *in qualsiasi sede per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.*
- L'IMMUNITA' PENALE (2 comma) *secondo cui il parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale o domiciliare, a meno che non abbia commesso un reato.*

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Noi sappiamo che il Parlamento è quell'organo che si occupa principalmente del potere legislativo e la sua principale funzione è quella di approvare le leggi, infatti gli atti di un procedimento legislativo hanno come obiettivo finale la **legge formale**.

Le principali fasi del procedimento legislativo sono :

- **L'INIZIATIVA LEGISLATIVA**
- **DELIBERAZIONE LEGISLATIVA DELLE DUE CAMERE**
- **LA PROMULGAZIONE CHE SPETTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
- **AVVIENE POI LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE**

La legge non entra subito in vigore dopo essere stata pubblicata poiché prima bisogna aspettare che siano trascorsi 15 giorni e questo periodo prende il nome di **vacatio legis**.

I titolari dell'iniziativa legislativa sono tassativamente indicati dalla Costituzione e sono :

- **IL GOVERNO** ha un'iniziativa legislativa che ricopre tutte le materie, dunque può presentare un disegno di legge su ogni materia.
- **CIASCUN PARLAMENTARE** perché ogni deputato e ogni senatore può presentare un progetto di legge alla Camera a cui appartiene.
- **L'INIZIATIVA POPOLARE** poiché 500.000 elettori possono presentare un progetto di legge redatto in articoli.
- **LE REGIONI** perché i Consigli regionali hanno la possibilità di presentare un progetto di legge alle Camere.
- **IL CNEL** che è un organo ausiliare del Governo.

L'approvazione delle leggi spetta alle Camere che in ogni caso non hanno nessun obbligo di approvare questi progetti di legge se non vogliono, ciò dipende dalla decisione della maggioranza parlamentare. Un progetto di legge però prima di essere discusso nelle Camere dev'essere esaminato dalla **commissione permanente competente in materia**. Questa commissione può operare in sedi diverse e a prescindere dalla sede cambieranno anche le funzioni, infatti abbiamo tre procedimenti:

- **PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE REFERENTE** che sarebbe il procedimento ordinario, ovvero quello standard per cui si espongono le linee generali di una legge e si votano gli emendamenti, infine avviene una discussione in Assemblea su di essa tramite **tre letture**.
- **PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE DELIBERANTE** che svolge delle funzioni più pesanti, infatti è in questo procedimento che avvengono tutte e tre le letture del progetto di legge senza bisogno che venga discusso e votato in Assemblea.
- **PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE REDIGENTE** che è una via di mezzo tra i primi due, solo che non è previsto dalla Costituzione ma dai Regolamenti parlamentari. Serve a **sgravare** (rendere libero da un peso) l'Assemblea dalla discussione e dall'approvazione degli **emendamenti** e riserva all'aula l'approvazione finale.

Una volta che la Camera ha eseguito il suo lavoro il progetto di legge viene **trasmesso** all'altra Camera, e qui il procedimento di approvazione comincia da capo. La seconda Camera è libera di scegliere quale procedimento seguire e può anche apportare degli emendamenti al testo, nel caso ciò dovesse succedere allora il progetto di legge verrà di nuovo trasmesso alla prima Camera che in questo caso dovrà ricominciare una discussione ma solo concentrandosi sulle modifiche apportate dalla seconda Camera. Questo passaggio si chiama **navette**.

La promulgazione delle leggi spetta al Presidente della Repubblica che ha di norma 30 giorni per pubblicarla. Promulgare una legge significa attestare la sua esistenza certificando che essa è stata approvata dalle due Camere col medesimo testo, rendendola obbligatoria e ordinando la sua osservazione da parte dello Stato e dai cittadini, e in questo caso il Presidente svolge una funzione di controllo **formale**. Potrebbe però anche svolgere una funzione di controllo **sostanziale**, infatti egli ha anche il potere di **rinvviare** la legge con messaggio motivato alle due Camere che dovranno **riesaminarla**. *Le Camere però sono libere di approvare lo stesso progetto di legge identico a com'era, e in questo caso il Presidente della Repubblica si troverebbe costretto alla promulgazione.* Potrebbe però subentrare la Corte Costituzionale che se dovesse ritenere una legge **incostituzionale** potrebbe annullarla.

Il Parlamento tuttavia svolge altre funzioni importanti e una di queste è la **funzione del controllo politico**. Essa si basa su dei principali istituti il cui obiettivo è quello far valere la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento, ed essi sono :

- **L'INTERROGAZIONE** è una domanda volta per iscritto al Governo per sapere se un fatto sia vero o meno.
- **L'INTERPELLANZA** si chiede al Governo, sempre per iscritto, quali siano le sue intenzioni in merito ad una situazione.
- **LA MOZIONE** tramite la quale si determina una **discussione** o una **deliberazione (votazione)** su questioni che riguardano l'attività politica del Governo. In questo caso il Governo può presentare la *questione di fiducia*.

RAPPORTO DI BILANCIO FRA GOVERNO E PARLAMENTO

Lo Stato per poter esercitare tutte le sue funzioni richiede grandi **risorse finanziarie**, soprattutto per quanto riguarda i servizi forniti dallo Stato sociale, quindi i **diritti sociali** che sappiamo essere il diritto all'istruzione, alla sanità pubblica, all'abitazione ecc.. per cui lo Stato deve imporre dei **tributi** per erogare la **spesa pubblica** ed è importante che sia così perché lo Stato sociale è uno Stato democratico che mira ad eliminare le disuguaglianze di aspetto economico e sociale.

Le **entrate** e le **spese** sono i due principali aspetti della **finanza pubblica**. Quando parliamo di questi due aspetti dobbiamo fare riferimento a due principi costituzionali:

- **Art. 53** ci dice che *"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato su criteri di progressività."* Ciò vuol dire che la percentuale di reddito prelevata dal fisco cresce al crescere del reddito.

- **Art. 23** dice che “*Nessuna prestazione personale (servizio militare) o patrimoniale (tasse) può essere imposta se non in base alla legge.*”

In **materia di bilancio** l'articolo più importante della Costituzione è **l'art. 81** che nel 2012 è stato modificato per dar spazio al *Fiscal compact*, ovvero rafforzare il **principio di bilancio**. Il 3 comma di questo articolo dice che *ogni nuova spesa dev'essere coperta con una nuova entrata tributaria oppure con una riduzione delle spese previste*. Il nuovo art. 81 infatti prevede che lo Stato assicuri l'equilibrio tra le spese e le entrate del proprio bilancio, tenendo in considerazione le fasi favorevoli e non del ciclo dell'economia, perciò parliamo di **equilibrio di bilancio**. Questo principio non vale solo per lo Stato ma anche per le pubbliche amministrazioni, le regioni e gli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il PdR è definito il **Capo dello Stato** ed è un organo non semplice poiché i suoi poteri oscillano tra quelli *dell'organo di garanzia costituzionale* e quelli dell'*organo governante*. È un **organo distinto e autonomo dal Governo, ha i suoi propri poteri e rappresenta l'unità nazionale**. Tuttavia nella Costituzione non è previsto il ruolo complessivo del Presidente della Repubblica ma sono riportate diverse cariche:

- A) **fissare alcune caratteristiche dell'organo.**
- B) **vi è un'attribuzione di alcuni poteri.**
- C) **porre dei limiti sicuri all'esercizio di alcuni poteri.**
- D) **garantire l'irresponsabilità politica.**

Il PdR viene eletto in Parlamento in seduta comune ed è integrato dai delegati regionali. La sua elezione avviene con scrutinio segreto e con la maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è richiesto solo il **quorum elevato** della maggioranza assoluta. I requisiti per diventare PdR sono: avere la cittadinanza italiana, aver compiuto il 50esimo anno di età e godere dei diritti civili e politici.

La carica del PdR è **incompatibile** con qualsiasi altra carica. Una volta eletto il Presidente della Repubblica presta giuramento nelle mani del Parlamento in seduta comune e inoltre pronuncia un breve discorso in cui fa riferimento a quelle che saranno le sue future funzioni.

Il Presidente della Repubblica dispone di un assegno e di una dotazione, ed ha una sua struttura amministrativa che prende il nome di **Segretariato generale della Presidenza della Repubblica**. La cessazione avviene per **scadenza del mandato, morte, impedimento permanente, dimissioni, destituzione e decadenza**.

I suoi poteri principali della funzione legislativa sono:

- Può inviare messaggi alle Camere.
- Nomina i senatori a vita.
- Indica le elezioni delle nuove Camere e ne fissa le riunioni.
- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo.
- Promulga le leggi.
- Indice il referendum popolare.
- Può decidere di sciogliere le Camere una volta sentiti i Presidenti delle Camere.
- Può convocare in via straordinaria le Camere.

I suoi poteri principali della funzione esecutiva sono:

- Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri.
- Nomina i funzionari dello Stato.
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
- Ratifica i trattati internazionali.
- Ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa.
- Dichiarare lo stato di guerra.
- Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Scioglie i consigli regionali.

I suoi poteri principali della funzione giudiziaria sono:

- Nomina cinque giudici della Corte Costituzionale.
- Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
- Può concedere la grazia e commutare (sostituire) le pene.

Tutti questi poteri si trasformano in atti e **l'art. 89** della Costituzione ci dice che *“nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è **controfirmato** dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità”* e aggiunge che *“gli atti che hanno valore legislativo devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.”* Questo perché il Presidente della Repubblica è un organo che non è politicamente responsabile.

IL SISTEMA DELLE FONTI IN ITALIA

Al vertice del sistema delle fonti abbiamo la Costituzione che è la principale fonte del diritto. È una Costituzione **rigida** poiché la **revisione costituzionale** richiede un procedimento specifico e rigido, ed inoltre è **garantita** grazie al **sindacato di costituzionalità** operato dalla Corte Costituzionale. Poi abbiamo le **fonti primarie** che sono subordinate alla Costituzione, e al di sotto di queste abbiamo poi le **fonti secondarie**.

Le fonti primarie sono costituite dalle **leggi ordinarie** e da **atti aventi forza di legge** (decreti legge e decreti legislativi).

Le fonti secondarie sono costituite dai **regolamenti governativi**.

La fonte del diritto è l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a rinnovare l'ordinamento giuridico stesso. Gli ordinamenti moderni sono caratterizzati da un **processo costituente** il cui prodotto è la Costituzione, un testo normativo e politico che indica gli atti che possono produrre diritto, cioè le fonti.

Un'altra distinzione che si fa sulle fonti del diritto è:

- **FONTI DI COGNIZIONE** che sono strumenti grazie ai quali si viene a conoscenza delle fonti del diritto, e in Italia vi sono fonti del diritto ufficiali come ad esempio la **Gazzetta ufficiale**. Ci sono poi quelle private come ad esempio i "Codici".

- **FONTI DI PRODUZIONE** che si dividono in **fonti atto (atti normativi)** e **fonti fatto (fatti normativi)**. Le fonti atto sono la Costituzione, legge ordinaria, decreto legge ecc... mentre le fonti fatto sono una **categoria residuale** che comprende la **Consuetudine** e le **Fonti extra ordinem**. Le Consuetudini sono delle norme prodotte **spontaneamente** dall'ordinamento sociale e poi abbiamo le norme prodotte da fonti di ordinamenti diversi e ammesse nell'ordinamento italiano, come ad esempio le norme dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Le differenze principali tra atti giuridici ed atti normativi sono:

L'atto giuridico indica un fatto volontario qualificato dalla **fattispecie** (situazione particolare che viene disciplinata dalla norma giuridica) di una **norma**. Quando si verifica un atto giuridico la norma produce un **effetto giuridico**, ovvero la costituzione o la modificazione di un **rappporto giuridico**. **L'atto normativo** è un atto giuridico abilitato dall'ordinamento a produrre norme giuridiche.

Le **fonti atto** sono comportamenti volontari e consapevoli che danno vita a degli effetti giuridici.

Può capitare che nell'ordinamento giuridico ci siano due norme o disposizioni che dicono cose **contrastanti e incompatibili** riguardo lo stesso argomento, in quel caso sorgono dei dubbi sul modo corretto in cui comportarsi. Quando ciò avviene parliamo di **antinomia giuridica**, e l'**interprete** deve trovare l'unica norma che si applica a quel caso concreto e deve trovare un **rapporto di compatibilità**.

La **disposizione** è un enunciato linguistico breve che può assumere interpretazioni diverse a seconda di chi lo legge, e il suo possibile significato è la **norma**. Tuttavia non sempre le disposizioni permettono di trovare delle norme adeguate perciò bisogna ricorrere a dei **criteri** che sono il **criterio cronologico** e il **criterio gerarchico**.

Quando parliamo di **CRITERIO CRONOLOGICO** parliamo di norme che appartengono alla stessa categoria, e quindi si applica a fonti che siano tra di loro **equiparate** ed è un criterio per cui una vecchia norma viene **abrogata** da una nuova norma più recente, ovvero avviene la **cessazione dell'efficacia** della norma precedente.

Tra l'altro in questo criterio molto importante è il **principio di irretroattività** per cui le nuove norme dispongono solo per il futuro e non hanno effetti per il passato. Nel linguaggio giuridico infatti si dice che l'abrogazione opera **ex nunc**, vale a dire "da ora", perciò la vecchia norma seppur abrogata, si dovrà comunque applicare ai vecchi rapporti o ai vecchi casi. Questo principio di irretroattività è **assoluto** e **inderogabile** (si ha l'obbligo di rispettarlo) specialmente per quanto riguarda le *leggi in materia penale*.

L'articolo che ci parla delle abrogazioni è **l'articolo 15 sulle Preleggi** ed elenca tre ipotesi:

- **ABROGAZIONE ESPRESSA** che avviene per espressione del legislatore
- **ABROGAZIONE TACITA** operata dal giudice per incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle vecchie
- **ABROGAZIONE IMPLICITA** operata sempre dal giudice perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge precedente.

L'altro criterio importante è il **CRITERIO GERARCHICO**, secondo il quale in caso di contrasto fra norme prevale la norma che occupa il posto più alto nella **gerarchia delle fonti**, vale a dire la Costituzione. La prevalenza di una norma superiore su quella inferiore si chiama **annullamento**. In caso di contrasto tra fonti primarie e Costituzione, l'annullamento avverrà tramite **Giudice costituzionale**; in caso di contrasto tra fonti primarie e fonti secondarie l'annullamento avverrà tramite **Giudice amministrativo**.

A seguito dell'annullamento la norma o la disposizione perdono di **validità**, ciò vuol dire che gli effetti provocati da quella norma verranno rimossi dall'ordinamento giuridico.

Quando un atto diventa **invalido diventa un atto "viziato"**. Esistono due tipi di vizi:

- **VIZIO FORMALE** quando l'atto è emanato da organi non competenti o quando per la sua formazione ha seguito una procedura non corrispondente alle norme superiori, **quindi l'intero atto dovrà essere annullato**.

- **VIZIO SOSTANZIALE** riguardano le singole norme. La disposizione sarà viziata perché presenta un contrasto con le norme tratte da disposizioni di rango superiore.

L'annullamento, a differenza dell'abrogazione, opera **ex tunc** vale a dire "da allora", quindi anche per il passato però opera solo in quei casi in cui i rapporti giuridici possono essere sottoposti al giudice, e questi rapporti prendono il nome di **rapporti pendenti** (aperti), contrari ai **rapporti esauriti** (chiusi).

I rapporti giuridici possono chiudersi per diversi rami dell'ordinamento, e sono:

- **PRESCRIZIONE** cioè un'estinzione del diritto per decorso del tempo, di norma sono 10 anni.
- **DECADENZA** cioè la perdita di esercitare il diritto di garanzia per i difetti degli oggetti acquistati, di norma 8 giorni.
- **ACQUIESCENZA** che avviene per volontà dell'interessato.
- **GIUDICATO** perché il rapporto viene definito con una sentenza non più **impugnabile** (non può essere più contestata).

LA RISERVA DI LEGGE

La riserva di legge è lo strumento grazie al quale la Costituzione regola il **concorso** delle **fonti** nella disciplina di una determinata materia.

I suoi obiettivi sono:

- **Evitare che in materie particolarmente delicate manchi una disciplina capace di vincolare il comportamento degli organi del potere esecutivo, ad esempio la polizia.**
- **Impone al legislatore di intervenire nella disciplina di una materia per impedire che essa venga disciplinata da fonti di rango inferiore.**
- **Le riserve di legge acquisiscono il loro significato principale nella Costituzione rigida.**

A loro volta le riserve di legge possono essere:

- **DI TIPO FORMALE** vale a dire che quella materia dev'essere disciplinata dalla legge formale.
- **SEMPLICI RISERVE DI LEGGE** cioè quella materia può essere disciplinata sia dalla legge formale sia dagli atti aventi forza di legge, **quindi il decreto legge e il decreto legislativo.**
- **RINFORZATE** in questo caso la materia è disciplinata da leggi costituzionali.

La semplice riserva di legge a sua volta può essere:

- **ASSOLUTA** che deve essere disciplinata solo dalla legge formale e dagli atti aventi forza di legge, quindi dalle **fonti primarie**. Tali riserve sono indicate nella Costituzione principalmente in quelle parti dedicate alle **libertà fondamentali** e l'esempio migliore è **l'art. 13 2 comma** che dice che *"la libertà personale può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge"*.
- **RELATIVA** può essere disciplinata anche dal regolamento amministrativo, perciò dalle **fonti secondarie**, ma la legge dovrà disciplinare i principi a cui il regolamento amministrativo dovrà attenersi. L'esempio migliore è **l'art. 97** che ci dice che *"i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge"*.

La Costituzione prevede anche la **RISERVA DI LEGGE RINFORZATA**, e in questo caso la materia non dev'essere disciplinata solo dalla legge formale ma bensì dev'essere per l'appunto **rinforzata** da **fonti primarie con contenuti costituzionalmente stabili**. Una legge può essere **rinforzata per procedimento** e un esempio ne è **l'art. 7** che riguarda il rapporto tra Stato e Chiesa, oppure può essere **rinforzata per contenuto**, come **l'art. 16** che parla di materia in libertà di circolazione e di soggiorno.

LA COSTITUZIONE

La **Costituzione è la fonte del diritto per eccellenza** ed essa nasce nell'Assemblea Costituente del 1946. Possiamo definirla una Costituzione:

» **LUNGA** perché è composta da 139 articoli + 18 disposizioni transitorie finali. Dall'1 al 12 art. ci sono i principi fondamentali; dall'art 13 all'art 54 si parla di diritti e doveri dei cittadini; dall'art. 55 fino alla fine si parla dell'ordinamento della Repubblica.

» **APERTA** perché *non individua il punto di equilibrio tra gli interessi tra di loro contrapposti* visto che in Assemblea c'erano "anime diverse", ciò vuol dire che c'erano persone tutte appartenenti a partiti diversi, perciò con interessi diversi, infatti abbiamo **anima liberale, socialista e cattolica**.

» **COMPROMISSORIA** perché in Assemblea erano presenti ideologie diverse, perciò tra le diverse esigenze è stato trovato un compromesso.

» **RIGIDA** perché abbiamo una **procedura aggravata** per la revisione costituzionale.

» **GARANTITA** grazie alla Corte Costituzione il cui compito principale è quello di sindacare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Come abbiamo detto la Costituzione è stata scritta da diverse anime con esigenze diverse e si dividono in:

» **"Anima liberale"** che è ben riconoscibile **nell'art 42. 2 comma** che dice che "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge"

» **"Anima socialista"** che riconosciamo **nell'art 3. 2 comma** che dice "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale"

» **"Anima cattolica"** che troviamo **nell'art. 7** che dice "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi." Oppure **nell'art. 29. 1 comma** che ci dice che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio"

La **procedura costituzionale** può essere attivata dai soggetti che godono dell'iniziativa legislativa. Immaginiamo che ad avere l'iniziativa sia il Governo e che quindi presenterà un **disegno di legge** alla prima Camera, che dopo averlo approvato lo invia alla seconda Camera, **e in questa prima fase è richiesta una maggioranza relativa**. Una volta che le due camere si sono accordate col medesimo testo la prima fase è terminata e vi è poi un intervallo di tre mesi. Dopo i tre mesi riprende la **seconda fase** in cui le

maggioranze richieste sono diverse e a seconda delle maggioranze che si raggiungono si possono dare ipotesi diverse. La **prima ipotesi** è quella in cui entrambe le Camere approvano il disegno di legge **a maggioranza dei 2/3** e in questo caso la legge viene inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione e dopodiché viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. C'è però poi una **seconda ipotesi** in cui si raggiunge **una maggioranza assoluta** e in questo caso il disegno di legge viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a **fini notiziali** perché non viene pubblicata dal Presidente della Repubblica. Da quel momento passa un periodo di tempo di 3 mesi in cui può succedere che si avanzi una richiesta di **referendum costituzionale**, che può essere richiesto da:

- una minoranza parlamentare (1/5 dei membri di una Camera)
- una minoranza territoriale (5 consigli regionali)
- dal corpo elettorale (si raccolgono 500.000 firme)

In questo referendum non è richiesto nessun quorum, a differenza del referendum abrogativo in cui viene richiesto il 50%+1 degli elettori (**quorum strutturale**). Se nel referendum costituzionale c'è una maggioranza di no allora il disegno di legge viene respinto, se c'è una maggioranza di sì allora la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica.

Tutta via esistono dei **limiti impliciti** e dei **limiti espliciti** alla revisione costituzionale. L'unico **limite esplicito** è previsto nell'art. 139 che dice "che la forma Repubblicana non può essere sottoposta alla revisione costituzionale". Bisogna porre **un'interpretazione estensiva** della forma repubblicana che non ha solo a che fare con l'elettività del Capo dello Stato, ma anche con il **principio democratico**. Quando parliamo di principio democratico è naturale fare riferimento all'art. 1 della Costituzione che ci dice che "l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione" e tutto ciò che rende la nostra Repubblica **democratica** non può essere assolutamente modificato, e in questo caso si parla di **limiti impliciti**.

LEGGE FORMALE-ORDINARIA E ATTI CON FORZA LEGGE

Tra le fonti primarie abbiamo visto che c'è la **legge formale** che è l'**atto formale** che nasce dalla deliberazione delle due Camere e dalla promulgazione del Presidente della Repubblica. Oltre alla legge formale nelle fonti primarie abbiamo anche gli **atti aventi forza di legge** che sono **atti normativi** che non hanno la "forma" della legge ma sono equiparati ad essa, infatti il decreto-legge e il decreto legislativo possono *abrogare* una legge così come possono essere *abrogati* da essa.

Un'altra caratteristica è che se non è presente una riserva di legge formale, i decreti-legge e i decreti legislativi **possono sostituirsi** alla legge formale.

La **regola** è che la **funzione legislativa** sia esercitata dalle Camere; l'**eccezione** sono esattamente gli atti con forza di legge che sono:

- DECRETO LEGISLATIVO viene emanato dal Governo nel momento in cui il Parlamento gli chiede di fare qualcosa. Nella Costituzione questa fonte è prevista **dall'art. 76** che dice che "*l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di **principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato e per oggetti definiti.***" La **legge di delega** è la legge con cui le Camere attribuiscono al Governo l'esercizio del potere legislativo. Si ricorre a questo strumento solo in caso di tematiche complesse, infatti i **4 Codici** sono stati prodotti proprio su delega legislativa. Il decreto legislativo viene proposto dal **ministro competente** (ministro della giustizia), poi vi è la **delibera** del Consiglio dei Ministri e infine vi è l'**emanazione** da parte del Presidente della Repubblica con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Vi è poi il **testo unico** che è un particolare caso di delega che autorizza il Governo a coordinare le leggi di una certa materia racchiuse per l'appunto in un testo unico, ed è un lavoro di *semplificazione legislativa, poiché il Governo sceglie autonomamente le leggi più importanti della materia.* (**esempio: testo unico sulla sicurezza dei lavori, decreto 81/08**)

- DECRETO LEGGE è un atto con forza di legge che il Governo può adottare "*in casi di straordinaria necessità e urgenza*", come riporta **l'art. 77 2 comma** della Costituzione. Infatti il decreto-legge **entra in vigore subito** dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e non deve aspettare il periodo della *vacatio legis* ma se i suoi effetti sono **provvisori** non vengono "*convertiti in legge*" entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, allora "*perderanno di efficacia*"

sin dall'inizio". Quando le Camere decidono di non convertire in legge un decreto allora questo **decade**, ciò vuol dire che tutti gli effetti giuridici decadono, tuttavia "le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". Perciò la soluzione in questo caso è la **legge di sanatoria**, oppure, l'altra soluzione è che **il Governo adotti sotto la sua responsabilità i provvedimenti** e non si tratta solo di responsabilità politica, ma anche penale per esempio.

- REFERENDUM ABROGATIVO è lo **strumento di democrazia** più importante della Costituzione (indicato **dall'art. 75**) e **prevede che possa esercitarsi la sovranità**. Con questo referendum oltretutto il corpo elettorale incide direttamente sull'ordinamento giuridico attraverso **l'abrogazione** della legge formale o degli atti aventi forza di legge. Può essere richiesto da una minoranza territoriale o da una parte del corpo elettorale, ed è richiesto il **quorum strutturale**.

- I DECRETI DEL GOVERNO IN CASO DI GUERRA non siamo mai entrati in guerra perciò li conosciamo solo in modo astratto.

LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI

Le fonti secondarie sono subordinate alle fonti primarie e un ruolo importante viene svolto dai **Regolamenti** in cui vi sono atti normativi molto diversi tra di loro, infatti esistono diversi tipi di regolamenti.

I più importanti sono i **regolamenti amministrativi**. Un regolamento amministrativo è un atto sostanzialmente legislativo e formalmente amministrativo, e i regolamenti amministrativi possono essere statali, regionali, provinciali e comunali.

I **regolamenti amministrativi statali**, a loro volta, possono essere:

- GOVERNATIVI che sono adottati dal Governo e vengono emanati con i decreti del Presidente della Repubblica. (DPR)

- INTERMINISTERIALI che è un decreto interministeriale adottato da più ministri.

- MINISTERIALI è un decreto ministeriale adottato da un solo ministro.

I Regolamenti non si distinguono dalle leggi formali perché il loro contenuto è meno importante, ma perché è diversa l'autorità da cui provengono.

Il procedimento del Regolamento Governativo si svolge così:

- Vengono adottati dal Consiglio dei ministri
- C'è il parere obbligatorio del Consiglio di Stato
- Vengono deliberati dal Consiglio dei Ministri
- Vengono emanati dal Presidente della Repubblica
- Avviene la registrazione da parte della Corte dei Conti
- Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

La **tipologia dei regolamenti governativi** è determinata dall'art. 17, (legge 400 entrata in vigore nel 1998) della Costituzione che dice "con decreto emanato dal Presidente della Repubblica, con deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro 90 giorni, possono essere emanati regolamenti per disciplinare":

- a) **l'esecuzione** delle leggi e dei decreti legislativi. **Questa tipologia fa parte dei regolamenti governativi.**
- b) **l'attuazione** e **l'integrazione** delle leggi e dei decreti legislativi. **Questa tipologia fa parte dei regolamenti ministeriali.**

Queste sono le più importanti tipologie.

I **Regolamenti di esecuzione** sono adottati dal Governo per assicurarsi che le leggi restino operative.

I **Regolamenti di attuazione** sono emanati per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio.

LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA

Nel nostro ordinamento giuridico un ruolo importante viene svolto dalle fonti dell'ordinamento europeo che si dividono in due livelli:

- **Diritto convenzionale** che si occupa dei trattati in cui sono disciplinati gli organi dell'UE e i loro poteri normativi.
- **Diritto derivato** che a sua volta si divide in altri due livelli:
 - » **vincolanti** che sono **i regolamenti, le direttive e le decisioni**.
 - » **non vincolanti** che sono le raccomandazioni e i pareri.

Il **regolamento** ha *portata generale* perché non si rivolge a determinati soggetti ma pone delle **norme generali** ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e applicabile in ogni Stato membro.

La **direttiva** *vincola lo Stato membro a cui è rivolta* e sono obbligatorie per quanto riguarda il risultato da raggiungere e per essere applicate devono essere **recepite**.

La **decisione** è obbligatoria in tutti i suoi elementi e ha una *portata particolare*, ovvero può specificare i destinatari e in quel caso è obbligatoria solo nei loro confronti.

Un esempio di Regolamento: Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Un esempio di Direttiva: Direttiva di accoglienza.

Un esempio di Decisione: Decisione sulla sicurezza.

La corte di Giustizia ha dichiarato che **il diritto europeo prevale su quello interno, infatti le norme europee entrano nel nostro ordinamento senza intermediazione da parte del legislatore e prevalgono su quelle interne.** Per attuare le norme europee è stato previsto un sistema di esecuzione degli obblighi comunitari. Inoltre sappiamo che il Parlamento approva ogni anno, su richiesta del Governo, la **legge di delegazione europea**. Ogni anno viene anche approvata la legge europea che serve ad adeguare le normative europee con quelle italiane. L'attuazione delle norme europee incombe anche sulle regioni nelle materie in cui esse hanno competenza legislativa ma è lo Stato a rispondere delle eventuali inadempienze.

LA FONTE REGIONALE

Le fonti dell'ordinamento regionale sono composte da diversi istituti:

- **STATUTO** (art. 123) che a sua volta si divide in **Statuto delle regioni speciali** e **Statuto delle regioni ordinarie**.

- **LA LEGGE REGIONALE** che è una legge ordinaria che si colloca tra le fonti primarie.

- **IL REGOLAMENTO REGIONALE** che è un **principio di parallelismo** tra funzioni legislative e funzioni parlamentari.

Gli **Statuti delle regioni speciali** presentano delle caratteristiche che sono:

- sono adottati con legge costituzionale.
- servono a disciplinare i loro poteri oltre alla loro organizzazione.
- hanno ognuna una propria disciplina e lo Statuto costruisce il funzionamento della loro autonomia.

Gli **Statuti delle regioni ordinarie** hanno altre caratteristiche che sono:

- le forme e le condizioni dell'autonomia sono stabilite per tutte le regioni ordinarie della Costituzione.
- si tratta di una legge regionale rinforzata per procedura e per contenuto.

La **potestà legislativa** è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione e lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

- politica estera e rapporti internazionali dello Stato.
 - rapporti dello Stato con l'UE.
- diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini degli Stati membri.
 - immigrazione.
- rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.
 - difesa e Forze armate.
 - sicurezza dello Stato.
 - armi, munizioni ed esplosivi.

Alle regioni spetta la potestà legislativa nei confronti di quelle materie che non sono espressamente riservate allo Stato.

IL POTERE GIURIDICO E LA CORTE COSTITUZIONALE

I giudici sono *organi* dello Stato il cui compito è **dirimere le controversie tra privati o tra privati e pubblica amministrazione applicando il diritto**, le decisioni finali si chiamano **sentenze**. I giudici esercitano la **funzione giurisdizionale** che è un'importante funzione (giudiziaria) dello Stato accanto a quella legislativa e quella esecutiva.

Le principali caratteristiche della funzione giurisdizionale sono:

- **Si presuppone che ci siano delle controversie tra due soggetti che prendono il nome di "parti del giudizio".**
- **Il giudice dev'essere imparziale e terzo rispetto alle due parti.**
- **La decisione del caso avviene applicando la legge.**

I giudici si dividono in due categorie:

- **GIUDICI ORDINARI** che amministrano la giustizia penale e quella civile, e a loro volta si dividono in **Magistrati giudicanti** (sono i **giudici** veri e propri) e **Magistrati requirenti** (sono i **Pubblici Ministeri** che agiscono nell'azione penale e a cura dell'interesse generale).

Tra i **Magistrati giudicanti** c'è anche un'altra distinzione che si fa tra la:

» **giurisdizione civile** che consiste nella tutela dei **diritti soggettivi** e nella risoluzione delle controversie tra i privati.

» **penale** che consiste nella repressione dei reati. Il suo obiettivo è quello di accertare se l'imputato abbia commesso o no il reato per cui è accusato, e in caso positivo, a condannarlo alla pena prevista.

Quando invece parliamo dei **Magistrati requirenti** parliamo di **Obbligo dell'azione penale** e ci riferiamo al Pubblico Ministero che non può scegliere discrezionalmente se avviare l'azione penale o no, ma è tenuto ad intraprendere l'azione penale sempre e comunque in presenza di una notizia criminis dotata di un certo fondamento.

- **GIUDICI SPECIALI** che sono tassativamente indicati dalla Costituzione e sono:
 - » **GIUDICE AMMINISTRATIVO** il cui compito è risolvere le controversie tra privati / privati e pubbliche amministrazioni, quindi il compito della *giurisdizione amministrativa* è quello di tutelare gli **interessi legittimi** e il primo grado di questa giurisdizione è il **tribunale amministrativo regionale** (TAR), uno presente in ciascuna Regione. Il secondo grado è dato dal **Consiglio di Stato** che è un organo ausiliare del Governo.
 - » **LA CORTE DEI CONTI** che esercita la *giurisdizione contabile* e controlla, ad esempio, i casi di frode.
 - » **GIUDICI TRIBUTARI**
 - » **GIUDICI MILITARI**

I diritti soggettivi e gli interessi legittimi hanno a che fare con la natura della posizione soggettiva che il privato vuole difendere che si distingue tra:

- **DIFESA DEI DIRITTI SOGGETTIVI** e quindi il giudizio viene promosso

davanti ai giudici ordinari. Si parla di diritti soggettivi quando la Pubblica Amministrazione non ha poteri da eseguire.

- **DIFESA DEGLI INTERESSI LEGITTIMI** e quindi il giudizio viene promosso

davanti ai giudici amministrativi. Si parla di interessi legittimi quando si è di fronte ad un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione.

La Costituzione dice che all'interno dei tribunali possano essere previste delle sezioni specializzate come ad esempio i **Tribunali per i minorenni** che è un **organo collegiale** formato da due *magistrati professionali* (necessariamente un uomo e una donna) e accanto ai due magistrati ci sono anche due *esperti, o in pedagogia o in psicologia o altre scienze sociali*.

In **sede penale** il tribunale si configura come giudice unico nei riguardi di tutti i soggetti che hanno commesso reati durante la minore età (al di sotto dei 14 anni un soggetto viene definito non imputabile).

In **sede civile** il tribunale è tenuto a giudicare in una serie di casi tassativamente indicati dalla legge, ad esempio le adozioni nazionali o quelle internazionali.

Gli organi della **giurisdizione ordinaria** sono:

× **GIUDICE DI PACE** è un **magistrato** onorario che ha quindi delle particolari competenze in certe materie giuridiche. Quando si tratta di materia civile e penale ci si rivolge al giudice di pace per i casi più semplici. Ha invece un ruolo molto importante quando si tratta di *cittadini che vengono da altri paesi non europei*.

× **TRIBUNALE** che è un organo prevalentemente **monocratico** (costituito da un solo magistrato) ed oltre ad essere giudice di primo grado è anche **giudice di appello** per quanto riguarda le decisioni del Giudice di pace.

× **CORTE D'ASSISE** è un giudice penale di primo grado in cui è prevista la "**partecipazione popolare**". È composta da 8 giudici, 2 sono magistrati professionali e gli altri 6 sono cittadini che vantano una certa moralità. Questa corte è richiesta per i casi più gravi come ad esempio un omicidio o uno stupro.

× **CORTE D'APPELLO** è l'organo di appello contro le decisioni prese dai tribunali.

× **CORTE DI CASSAZIONE** che è unica e ha sede a Roma (il Palazzaccio). È definito come **l'organo di chiusura del sistema giudiziario** e ci si rivolge ad essa contro le sentenze di secondo grado. È una **giurisdizione di legittimità** e non di merito, ad esempio quando in appello è stata data un'interpretazione errata di un articolo.

La Costituzione pone alcuni principi in tema di giudici:

- **PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE** che è nominato all'interno **dell'art. 25** che dice "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Si tratta di un'importante garanzia per i cittadini poiché nessuno può essere giudicato da un giudice appositamente costituito dopo la commissione di un reato; sarà la legge ad indicare i **criteri astratti** (competenza territoriale, di valore ecc..) grazie ai quali è possibile predeterminare quali sono gli organi più adatti a giudicare una certa questione. Infine, in questo principio vi è **il divieto di istituire giudici speciali**.

- **IL DIRITTO ALLA DIFESA** perché la Costituzione **garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e afferma che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento**. Tale tutela è azionabile sia per i privati sia per gli enti pubblici. Per garantire il diritto di difesa il processo deve avere queste caratteristiche: il **contraddittorio tra le parti** e la **terzietà del giudice**.

Il **Consiglio superiore della magistratura** è un organo “sganciato” dal Governo che garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri. Tutti i provvedimenti che riguardano la carriera e lo status dei magistrati sono adottati da quest’organo. Esso è composto da **tre membri diretti**:

- Il Presidente della Repubblica che lo presiede.
- Il primo Presidente della Cassazione.
- Il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Poi abbiamo i membri eletti dai *magistrati ordinari* e dai cosiddetti *membri laici* che sono eletti dal Parlamento in seduta comune.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Per **giustizia costituzionale** si intende il sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione, ed è la principale garanzia della *rigidità* della Costituzione. Questa giustizia viene praticata da un organo importante che è la **Corte Costituzionale**, ed essa ha diversi poteri:

- **giudicare l’illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.**
- **giudica il comportamento degli organi costituzionali dello Stato.**
- **giudica le accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.**
- **giudica l’ammissibilità del referendum abrogativo.**

La Corte Costituzionale è composta da ben 15 giudici di cui 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune, 5 sono eletti dalle supreme magistrature:

- [3 vengono eletti dalla Corte di Cassazione.
- [1 viene eletto dal Consiglio di Stato.
- [1 viene eletto dalla Corte dei Conti.

I giudici della Corte Costituzionale durano in carica 9 anni.

L’art 135 2 comma della Costituzione dice i giudici della Corte Costituzionale devono essere scelti “fra i magistrati (anche a riposo) delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa; i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati che hanno almeno vent’anni di esercizio”.

L'art 18 invece ci dice "la Corte giudica in via definitiva con le **sentenze**. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati tramite **ordinanza**".

Le sentenze **definiscono il giudizio** e sono pronunciate in nome del popolo italiano e devono contenere **le indicazioni dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere**. Le ordinanze sono succintamente motivate.

Le leggi e gli atti aventi forza di legge possono essere sottoposte alla Corte Costituzionali solo in due modi:

- **PER VIA INCIDENTALE** cioè, se un giudice si accorge che un articolo va contro le norme della Costituzione, e quindi è incostituzionale, deve sospendere il giudizio e fare ricorso perché si è creato un incidente. Emanava un'ordinanza motivata e la invia alla Corte Costituzionale.

- **PER VIA PRINCIPALE** quando lo Stato fa ricorso contro una legge regionale o quando la Regione fa ricorso contro una legge dello Stato o quella di un'altra Regione.

La principale distinzione che si fa tra le sentenze è:

- **SENTENZE DI ACCOGLIMENTO** per cui si dichiara l'illegittimità costituzionale della legge impugnata. La conseguenza è il suo **annullamento**, perciò quella legge non potrà più essere applicata né da un giudice né dalla pubblica amministrazione.

- **SENTENZE DI RIGETTO** dichiara non fondata la questione dell'illegittimità costituzionale perché infondato sarà il dubbio presentato dal giudice.

I DIRITTI COSTITUZIONALI

Il termine “**situazioni giuridiche soggettive**” viene usato per indicare le posizioni giuridiche di vantaggio, quindi le **libertà e i diritti**, e quelle di svantaggio cioè **i doveri e gli obblighi**. Il termine “*libertà*” sottolinea l’aspetto negativo di non costrizione; il termine “diritto” privilegia l’aspetto positivo di pretesa.

Un’importante distinzione che viene fatta è quella tra :

- DIRITTI ASSOLUTI non perché siano illimitati ma perché valgono nei confronti di tutti, perciò sono **erga omnes**. Possono essere o **diritti della persona** (la libertà personali, la privacy...) o **diritti reali** (di proprietà). Hanno per contenuto la libertà che non richiede prestazioni da parte di terzi.


- DIRITTI RELATIVI al contrario, vengono fatti valere nei confronti di determinati soggetti a cui si chiede una prestazione, ad esempio i minori che vantano dei diritti nei confronti dei genitori. I diritti sociali appartengono a questa categoria poiché vantano di prestazioni nei confronti dello Stato.

Noi sappiamo che i primi diritti hanno fatto la loro comparsa nella forma di Stato liberale, ed erano i **diritti civili** chiamati anche “*libertà negative*”, vale a dire “liberi dallo Stato”. (vedi appunti iniziali)

Dopo questi nascono anche i **diritti sociali**, chiamati “*libertà positive*” e tra l’altro di estende il diritto politico grazie al **suffragio universale**.

Dopodiché nascono quelli che vengono chiamati “**diritti oltre lo Stato**” perché non riguardano solo i rapporti tra il cittadino e lo Stato ma anche i rapporti tra gli Stati, e sono per esempio **il diritto all’ambiente, il diritto alla pace e i diritti dell’umanità**.

Infine abbiamo quelli che vengono chiamati “**i nuovi diritti**” che sono ad esempio **il diritto a nascere sani, il diritto ad una morte dignitosa (l’eutanasia) o il diritto all’identità sessuale**.



L'art. 2 della Costituzione tutela questi nuovi diritti ed essa dice "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Di questo articolo abbiamo due letture che prevedono:

< **UN CATALOGO APERTO DEI DIRITTI** > che permette di dare copertura costituzionale ai **diritti emergenti**, quelli nuovi, anche se questo potrebbe causare dei conflitti con l'opinione sociale. (esempio: il diritto all'identità sessuale potrebbe causare conflitti con gli omofobi; il diritto all'eutanasia potrebbe causare conflitti con i coloro che pensano che a togliere la vita debba essere solo Dio).

< **UN CATALOGO CHIUSO** > *i diritti inviolabili sono solo quelli richiamati nei successivi articoli*, e quest'interpretazione è stata fatta dalla Corte Costituzionale ma ciò non le ha impedito di riconoscere i nuovi diritti.

Per quanto riguarda gli strumenti di **tutela dei diritti**, abbiamo diversi istituti:

- **LA RISERVA DI LEGGE** che vuole che una materia venga disciplinata dalle fonti primarie.
- **LA RISERVA DI GIURISDIZIONE** per cui ogni provvedimento restrittivo della libertà personale dev'essere autorizzato da un giudice.
- **TUTELA DI GIURISDIZIONE** (art. 24 1 comma) che garantisce il diritto alla difesa che è un **principio supremo (non può essere modificato nemmeno con la revisione costituzionale)**.
- **LA RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI** perché l'art. 28 stabilisce "la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici per atti compiuti in violazione dei diritti".
- **IL SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE** operato dalla Corte Costituzionale come giudice dei diritti.

Uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione è il **principio di eguaglianza** dell'art. 3 in cui distinguiamo **l'eguaglianza formale** e **l'eguaglianza sostanziale**.

L'articolo ci dice: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, religione, opinione politiche e condizioni personali e sociali".

L'eguaglianza formale dice che **situazioni eguali devono essere trattate in maniera eguale e situazioni diverse devono essere trattate in maniera diversa**. Inoltre vi è il divieto di creare o mantenere privilegi o **ingiustificate**

posizioni di vantaggio a favore di singoli cittadini. Si chiama **formale** perché viene enunciata come una formula astratta e per questo è come se applicassimo una formula algebrica, ad esempio: se $x = y$ allora $xd = yd$ dove x sono le **situazioni** e d la **disciplina giuridica**. Se x e y sono uguali tra di loro allora riceveranno lo stesso trattamento, se invece x e y sono diversi allora il trattamento sarà diverso. Però è difficile che due situazione siano completamente uguali, è più probabile che ci sia qualche differenza perciò c'è bisogno di un **ragionevole trattamento diverso**.

Un principio molto importante del **nucleo forte di eguaglianza** che dice appunto "Sono vietate distinzioni in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali". Ciò non vuol dire che tali distinzioni sono vietate in maniera assoluta, ma assoluto è il *divieto di fare di questi fattori motivo di discriminazione*.

Il principio di **eguaglianza sostanziale** si completa con quella formale e punta a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale." che impediscono l'eguale godimento dei diritti e delle libertà.

Le **nozioni costituzionali** si evolvono insieme alla **coscienza sociale, alla tecnologia e alla legislazione ordinaria**. Un esempio è la nozione di "buon costume" **dell'ultimo comma dell'art. 21** per cui *la moralità sociale cambia*, ad esempio se un tempo due ragazzi dello stesso sesso si fossero baciati in pubblico sarebbe stato uno scandalo, oggi nonostante esista ancora una percentuale di persone a cui la cosa disturba, la maggioranza ha invece cambiato totalmente mentalità. Oppure si può pensare a come sia cambiata la comunicazione con la comparsa di nuovi strumenti come instagram, facebook, youtube ecc..

IL BILANCIAMENTO DEI DIRITTI

I diritti e le libertà vengono espressi come **principi**. I principi sono un tipo di **norma giuridica** caratterizzato da un elevato grado di genericità. I principi tra di loro non vanno mai in contraddizione quando si parla astrattamente, ma nella pratica dell'attuazione potrebbero insorgere dei conflitti e in questo caso sorge dunque la necessità di trovare un "**bilanciamento**". Il bilanciamento è assicurato dalla Corte Costituzionale.

I diritti, come ad esempio quello alla libertà personale (**art. 13**), sono inviolabili **ma non sono assoluti e quindi possono essere limitati ma c'è anche un ulteriore limite che non può essere superato nella limitazione di un diritto**.

La Costituzione usa una tecnica per costruire uno schema di classificazione dei diritti legati alla sfera individuale, e questa sfera inizia con l'**habeas corpus** cioè la libertà personale, per poi allargarsi alla libertà di domicilio, e poi ancora si estende alla comunicazione tra persone e al diritto di circolazione **di modo che i diritti riguardanti la sfera individuale si conciliano con altri diritti sanciti dalla Costituzione**.

Vi sono poi i **diritti che riguardano l'attività pubblica degli individui** che sono:

- **Art. 17** è il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Grazie ad esso si dà luogo alle formazioni sociali in cui spicca la personalità dell'individuo.
- **Art. 18** diritto di associarsi liberamente.
- **Art. 19-20** è il diritto di professare la propria religione.
- **Art. 21** è il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo.

Abbiamo poi i **diritti sociali** che vanno **dall'art 29 all'art 34**, e sono:

Art. 29: i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;

Art. 30: il diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio;

Art. 31: agevolazioni per le famiglie numerose e protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù;

Art. 32: diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Art. 33: libertà dell'arte e della scienza e istruzione superiore;

Art. 34: la scuola è aperta a tutti; l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita.

Per **diritti sociali** si intendono *i diritti delle persone a ricevere prestazioni pubbliche miranti al raggiungimento di standard minimi di esistenza civile e al loro costante miglioramento qualitativo.*

Lo strumento con cui i diritti sociali vengono resi concreti è costituito dalla rete dei **servizi sociali** e qui riportiamo all'attenzione un **articolo specifico** ovvero il **38**, che dice: "**Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale**". Poi aggiunge "**I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria**". E ancora "**Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.**"

Noi sappiamo che i pilastri del servizio sociale sono:

- **La previdenza sociale**
- **L'assistenza sanitaria**
- **L'assistenza sociale.**

Le principali **prestazioni previdenziali** sono:

- **L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che viene garantita dall'INAIL.**
- **Assicurazione contro l'invalidità.**
- **Pensione di anzianità.**
- **Indennità per la disoccupazione involontaria, che sono i cosiddetti ammortizzatori sociali.**

SISTEMA ASSISTENZIALE

Quando parliamo di assistenza sociale ci si trova davanti ad uno dei compiti principali dello Stato sociale. **L'art.22** ci parla proprio della **Dudu** (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo) e dice: "Ogni individuo in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità".

L'assistenza sociale un tempo si vedeva come uno strumento da attivare solo dopo che le cadute sociali fossero già avvenute, oggi è vista come un'affermazione positiva che non cerca di rimediare solo quando il danno è stato già fatto, ma il suo obiettivo è quello di rendere il benessere una condizione **ordinaria** e quindi prevenire i danni.

L'accezione ad oggi vuole che si affermi **l'universalità** dei servizi sociali che spettano a tutti, anche se con le dovute differenze perché sappiamo che esistono i servizi sociali organizzati in base ai diversi bisogni di cui gli individui hanno bisogno.

La legge di riferimento dei servizi sociali è la **legge quadro n° 328/2000**. Il **sistema integrato di interventi e servizi sociali** ha carattere di universalità e pone un obiettivo molto importante di garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio sociale su tutto il territorio nazionale. I soggetti titolari di questi servizi sono i cittadini italiani e quelli europei, e i cittadini stranieri titolari un **permesso unico di soggiorno**.

Quella dei servizi sociali si tratta di una **categoria residuale** cioè il suo contenuto si ricava in negativo per sottrazione rispetto alle altre forme di protezione sociale. Perciò, tutto ciò che non riguarda la previdenza sociale o l'assistenza sanitaria allora potrebbe essere competenza dei servizi sociali. *Le finalità della legge 328/2000 sono quelle di garantire pari opportunità, migliorare la qualità di vita, eliminare o quantomeno ridurre le situazioni di disabilità e disagio.*

Le possibili **declinazioni** del diritto all'assistenza sociale sono:

SETTORE DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE che si occupa ad esempio di dare supporto a delle condizioni di disagio individuale o familiare.

PROMOZIONE DELLA PARITA' DI GENERE in diversi campi come quello lavorativo o quello delle cariche elettive.

IL SUPPORTO NELLE SITUAZIONI DI INADEGUATEZZA DEL REDDITO

IL SOSTEGNO ALLE CONDIZIONI DI NON AUTONOMIA FISICA E PSICHICA quindi parliamo di disabili, di tossicodipendenti e quant'altro.

Questi servizi possono essere o **gratuiti**, o a **pagamento** o **erogati con delle prestazioni economiche, sia in denaro che in natura** e c'è il diritto alla libera scelta di quale servizio usufruire e i comuni, le regioni e lo Stato devono, secondo la legge 328, promuovere azioni in favore della pluralità di questi servizi e della loro libera scelta.

Come per tutti i diritti sociali è difficile trovare un diritto soggettivo dell'assistenza sociale. La Corte Costituzionale ha cambiato idea nel corso del tempo, inizialmente l'ha inteso come un **diritto finanziariamente condizionato**, perciò dipendeva tutto dalla presenza dei soldi e delle risorse finanziarie. C'è stata poi una seconda fase in cui l'ha riconosciuto come un **diritto costituzionalmente condizionato**, perciò ha iniziato a tutelare di più questi diritti, e infine ha parlato di **diritto costituzionalmente vincolato** per sottolineare un contenuto essenziale e garantito a prescindere dalle risorse finanziarie.

IMPORTANTE Ad un anno dall'entrata in vigore della legge 328/2000, il titolo V della Costituzione è stato modificato, perciò è avvenuta una modifica del sistema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni e perciò il Piano nazionale previsto dalla legge 328 è stato sospeso perché era stato pensato per il vecchio sistema, ovvero il vecchio art. 117 della Costituzione.

Il **vecchio** art. 117 diceva “La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei **principi fondamentali** stabiliti dalle leggi dello Stato” e nelle materie previste da questo articolo lo Stato avrebbe dovuto adottare delle **leggi quadro** e poi le Regioni avrebbero dovuto emanare le leggi regionali di attuazione. Non c’era un espresso riferimento alle materie del servizio sociale ma c’era un riferimento alla **beneficenza pubblica, all’assistenza sanitaria e ospedaliera**.

Il **nuovo** art. 117 stabilisce che la clausola residuale operi a favore delle Regioni e non più dello Stato, e tutto ciò che non è competenza dello Stato è idealmente compito delle Regioni. Inoltre vediamo che la materia di beneficenza pubblica sparisce dall’elenco e quella dei servizi sociali non è menzionata in nessun punto, perciò da questo se ne deduce che la competenza legislativa residuale in materia è attribuita alle Regioni.